



**Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 14

VERBALE NR. 114 DEL 23/12/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020..

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Zuffi Francesco.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - Manuela Galletti .

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Zuffi Francesco	Presente
2	Formentini Roberto	Presente
3	Venturelli Stefano	Presente
4	Fabbri Maria Cristina	Assente
5	Mereu Tamara	Presente
6	Melli Lorenzo	Presente
7	Cappelli Lara	Presente
8	Romagnoli Davide	Presente
9	Bergonzini Silvia	Presente
10	Piccinini Sabina	Presente
11	Soli Ivano	Presente
12	Rosi Luciano	Presente
13	Zanoli Mirco	Presente

PRESENTI N.: 12

ASSENTI N.:1

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: BRIGHETTI LUCA e BIONDI SOFIA.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ZUFFI FRANCESCO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MANUELA GALLETTI**

Come risulta dal verbale di cui al punto n. 1 dell'O.D.G. al quale integralmente si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto 1, 2, 4, 5 e 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO IN PARTICOLARE CHE l'applicazione dell'imposta municipale propria è stata anticipata al 1 gennaio 2012 dall'art. 13 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e la relativa disciplina è dettata, oltreché dal medesimo articolo 13, d. l. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto richiamato nonché da altre disposizioni di legge;

RICORDATO CHE il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU tutt'ora vigente, all'articolo 2, assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono state introdotte significative modifiche alla disciplina dell'imposta, in particolare dalla legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014), che sommariamente di seguito si riepilogano:

- l'art. 1, comma 707, legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014) modifica il comma 2 dell'art. 13, d.l. 201/2011 prevede che l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota prevista al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13), alle fattispecie previste assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento nonché ad ulteriori ipotesi previste per legge;
- al comma 9-bis d.l. n. 201/2011 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 1, comma 708, legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014) dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557;
- l'art. 13, comma 5, d.l. n. 201/2011 prevede che il valore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sia ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante al catasto rivalutata del 25 per cento un moltiplicare pari a 75;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che a partire dal 2016, tra l'altro, introduce "ex lege" disposizioni nuove ed integrative sulla fiscalità immobiliare locale, in particolare:

- l'esenzione dall' IMU, già esenti in TASI, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 53 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (comma 13);

- agevolazioni fiscali per determinate fattispecie: quali, ad esempio, la riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli alloggi, non accatastati come A/1, A/8 e A/9, dati formalmente in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che li utilizzano come abitazione principale, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per il comodante (proprietario/possessore) e per il contratto di comodato (comma 10); la riduzione dell'imposta IMU e della TASI al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (commi 53 e 54); la riduzione dell'aliquota allo 0,1 per cento per i cosiddetti "beni merce", con possibilità per i comuni di modificarne la misura in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 14 lett. c);

- nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti che sono funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati" cioè ancorati al suolo o incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti in altro sito. E' prevista la possibilità di chiedere, nei casi in cui sussistono i presupposti, l'aggiornamento della rendita catastale e nel caso in cui la richiesta sia stata presentata entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio (commi 21-24);

CONSIDERATO CHE sempre per disposto della citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i mancati gettiti derivanti dalle disposizioni di esonero ed agevolazione "ex lege" saranno calcolati sulla base dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 e verranno compensati da un incremento del Fondo di solidarietà comunale;

RIBADITO CHE in tema di aliquote, per l'imposta municipale propria:

- al comma 6 dell'art. 13, d. l. n. 201/2011 è prevista un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali ed, al successivo comma 10, è previsto che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- all'art. 1, comma 380, lett. f), legge n. 228/2012 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013 viene riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta municipale propria calcolata applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed alla successiva lett. g), per i predetti immobili del gruppo catastale D, viene prevista la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all'art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RICORDATO che

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO CHE, in considerazione delle imponenti novità legislative che hanno già riguardato negli ultimi anni la tassazione locale sugli immobili, si ritiene opportuno per l'anno 2020 confermare le aliquote IMU già approvate per l'anno d'imposta 2019 con la delibera di consiglio comunale n. 101 del 20/12/2018, con riserva di modificarle successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 se sopravvenissero modifiche di rilievo in capo al tributo;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, in materia di attribuzioni dei consigli;

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/06/2012 e successive modifiche;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;

DATO ATTO che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento, discusso congiuntamente ai punti n. 1, 2, 4, 5 e 6 della presente seduta, trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 12	Voti a favore	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)		

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale approvate per l'anno 2019 con la delibera di consiglio comunale n. 101 del 20/12/2018, come di seguito specificato, con riserva di modificarle successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 se sopravvenissero modifiche di rilievo in capo al tributo:

	Categoria	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate all'abitazione principale per legge o per regolamento	0,55%	€ 200,00
2	Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'aliquota agevolata spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare con relative pertinenze nei limiti di legge, ed a condizione che il comodatario sia dimorante e anagraficamente residente nell'abitazione. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU	0,76%	NO
3	Abitazioni e relative pertinenze, locate alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98 (c.d. affitti a canone concordato), a soggetti che nell'abitazione vi stabiliscono la residenza anagrafica. L'agevolazione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita comunicazione redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, entro il termine della presentazione della dichiarazione IMU, allegando copia del contratto di locazione registrato.	0,68%	NO
4	Abitazioni, e relative pertinenze, tenute a disposizione	1,06%	NO
5	Immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D	0,96%	NO
6	Terreni agricoli posseduti e direttamente condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui all'art. 1, d. lgs. 99/2004, non iscritti alla previdenza agricola	0,76%	NO
7	Tutti gli altri terreni agricoli	0,90%	NO
8	Aree fabbricabili	0,98%	NO
9	Altri fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti	0,98%	NO

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020.

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, con le modalità telematiche previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, dell'art. 4, comma 1-quinquies D.L. n. 16/2012, e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 12	Voti a favore	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9	Voti contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 3 (Piccinini, Soli e Zanolì)		

DELIBERA

Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle aliquote e detrazioni deliberate.